



CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.11 del 24 maggio 2022

Riunione del 19 maggio 2022

Presidente: Avv. Claudio Cutrera

Componente Avv. Giulia Mennuni

Componente Avv. Luisella Savoldi

CSA 10.2021.2022 - Reclamo della società A.S.D. Team Volley Busnago avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale C.U. n.22 del 28 aprile 2022 relativo alle gare del campionato di serie B2 femminile del 21-26 aprile 2022 (multa di € 700,00 per aver causato un ritardato inizio dell'incontro per attendere l'arrivo del medico di servizio)

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- Sentito, nel corso dell'udienza di discussione del 19 maggio 2022, il legale del sodalizio Avv. Massimo Della Rosa il quale, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al ricorso presentato, ha insistito, in via principale, per l'annullamento della sanzione a carico della società previo accertamento delle cause di forza maggiore che hanno provocato il ritardato inizio della gara e, in subordine, ritenuto comunque indipendente dalla responsabilità del sodalizio il ritardato inizio della gara, ha insistito affinché venisse riportato ad equità l'importo della sanzione irrogata anche alla luce



delle sanzioni applicate dal medesimo Giudice Unico in altre gare.

- Sempre nel corso della medesima udienza veniva altresì sentito il Presidente della società che ribadiva di essersi personalmente adoperato per reperire, nel più breve tempo possibile, vista la defezione dell'ultima ora, un nuovo medico e che mai, in tutto il campionato, tale circostanza era già accaduta.

- La Corte, preso atto di quanto sopra, ritenuto superfluo l'esame testimoniale richiesto dalla società, anche alla luce del rapporto arbitrale in atti, si riservava di decidere.

*** **

Privo di pregio è il primo motivo di reclamo poiché non sussiste prova concreta della causa di forza maggiore che avrebbe potuto eventualmente giustificare l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Unico Nazionale.

La società non ha fornito prova né del sinistro che ha impedito la partecipazione alla gara del medico in prima battuta incaricato a partecipare all'incontro, né della motivazione per la quale il suo sostituto non fosse reperibile nella serata di campionato. Del ritardato inizio della gara non può, pertanto, che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società A.S.D. Team Volley Busnago, indipendentemente da altrui responsabilità (medico) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un sostituto adeguato alle esigenze di gioco.

In dottrina, per forza maggiore, si intende ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a tenere un determinato comportamento.

Non pare a questa Corte che sussistano quegli eventi esterni imprevedibili, cogenti ed



insuperabili, con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una Società sportiva, idonei ad esimere la Società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione, come avvenuto nel caso che ci occupa.

La società reclamante, dunque, deve essere sanzionata per il ritardato inizio dell'incontro dovuto all'attesa dell'arrivo del medico di servizio.

Può, invece, trovare accoglimento il secondo motivo di appello, sotto il profilo della proporzionalità ed equità della sanzione applicata.

Sostiene la ricorrente che la sanzione irrogata dal Giudice Unico è maggiore a quella prevista nella Guida Pratica in € 500,00, applicabile nei casi in cui le gare non vengano disputate "per ritardato arrivo".

Inoltre rileva che, nel medesimo C.U. n.22 del 28 aprile 2022, tre sono le società sanzionate "*per aver causato un ritardato inizio dell'incontro per attendere l'arrivo del medico di servizio*" e che, delle tre, solo alla ricorrente è stata applicata una sanzione di € 700,00; ciò senza che sia dato modo di capire il motivo per il quale la sanzione inflitta alla società A.S.D. Team Volley Busnago sia stata la più gravosa.

Tale motivo di appello può trovare accoglimento.

L'importo di € 700,00 è previsto dalla Guida Pratica quale sanzione per le squadre di altra categoria (BM-B1F) per quei casi in cui il ritardato arrivo sul campo di gara avvenga oltre il termine previsto dall'art. 23 del Regolamento Gare e impedisca lo svolgimento dell'incontro stesso.

La detta sanzione non è quindi applicabile al caso concreto.

Tanto chiarito, rimane da valutare la congruità intrinseca del provvedimento nel quale risultano applicate tre sanzioni di importo diverso senza ulteriori specificazione e motivazioni.



Non emergendo particolari motivi per applicare un siffatto diverso trattamento, ritiene la Corte che non vi siano ragioni per non ridurre l'importo della sanzione irrogata con il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduce la sanzione applicata ad € 140,00 di multa.

Si comunichi.

F.to Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 24 maggio 2022